

*Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* nei limiti del 25 per cento della quota posseduta.

- 1. 50.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* nei limiti del 30 per cento della quota posseduta.

- 1. 51.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere le parole:* nei limiti del 5 per cento della quota medesima.

- 1. 52.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Le aziende che hanno prodotto latte, nei periodi 1995/96, 1996/97 e 1997/98, a fronte di assegnazioni di quote pubblicate dall'A.I.M.A. nei relativi bollettini, cui è stata notificata, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 5/98 la revoca retroattiva totale o parziale della quota per tutti e tre i periodi e che non hanno presentato istanza di riesame o che se la sono vista respingere, sono chiamati al pagamento integrale del prelievo limitatamente ai quantitativi che, per ciascun periodo, superano la quota assegnata nei relativi bollettini. Il prelievo relativo alle produzioni realizzate nei limiti della quota totalmente o parzialmente revocata a partire dal periodo 1995/96 rimane a carico dell'erario.

- 1. 53.** Malentacchi.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con riferimento all'applicazione del precedente comma 6, considerato che l'AIMA ha individuato erroneamente le aziende situate nelle aree montane, il prelievo supplementare attribuito

ad aziende non montane di comuni parzialmente montani sarà iscritto nella gestione finanziaria dell'AIMA.

- 1. 144.** Volontè, Tassone.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:* entro il 15 maggio *con le seguenti:* entro il 14 maggio.

- 1. 54.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

*Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 1. 55.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Sopprimere il comma 11.*

- 1. 56.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 11, sopprimere le parole: , anche cautelare o non.*

- 1. 57.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 11, sopprimere le parole da: ovvero sino alla parola: autonome.*

- 1. 58.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Sopprimere il comma 12.*

- 1. 59.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 12, sostituire le parole da: sono definitivi sino alla fine del comma con le seguenti:* non sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie.

- 1. 60.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 12, sopprimere le parole: , salvo che per i soggetti di cui al comma 13.*

- 1. 61.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Sopprimere il comma 13.*

- 1. 62.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 13, sopprimere il primo periodo.*

- 1. 63.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: non producono con la seguente: producono*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 1. 64.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: il cui ricorso è stato accolto con le seguenti: rientrante nella fattispecie del presente comma.*

- 1. 65.** Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: è stato accolto con le parole: è stato oggetto di decisione amministrativa o giurisdizionale, anche sospensiva, favorevole al produttore*

- 1. 66.** Vascon, Dozzo, Anghinoni.

*Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: versato*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: comprese le eventuali somme o garanzie equivalenti trattenute in eccesso dall'acquirente del latte a titolo di prelievo.*

- 1. 67.** Vascon, Dozzo, Anghinoni.

*Sopprimere il comma 14.*

- 1. 68.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con uno o più decreti del Mini-*

*stro per le politiche agricole con le seguenti: con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*

- 1. 69.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 1. 70.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Sostituire i commi 15, 16 e 17 con i seguenti:*

15. L'acquirente, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituisce al produttore tutte le somme trattenute e i relativi interessi comprese le garanzie surrogatorie. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, il produttore versa nell'apposita contabilità speciale, mediante l'assistenza della propria associazione di produttori e sulla base delle norme di attuazione della presente legge, la somma dovuta riportata dalla comunicazione AIMA ovvero provvede alla comunicazione presso la regione della rateizzazione. In tal caso il produttore versa in rate uguali scadenti il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno per 5 anni il totale del prelievo dovuto dandone comunicazione alla regione ed alla associazione di appartenenza. La associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore, provvede a comunicare entro i trenta giorni successivi ad ogni scadenza, alla regione e all'AIMA, i versamenti effettuati allegando adeguata documentazione probatoria. In caso di omesso versamento da parte di un produttore, il suo debito residuo viene messo a ruolo da parte della regione e province autonome maggiorato degli interessi.

16. Nel caso di produttori non aderenti ad alcuna associazione, la regione provvede autonomamente alla verifica e all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso versamento.

- 1. 71.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Sostituire i commi 15 e 16 con i seguenti:*

15. Nei dieci giorni successivi all'effettuazione delle compensazioni di cui al comma 1, l'AIMA comunica ai singoli produttori, ed ai relativi acquirenti, gli importi del prelievo supplementare da ciascuno dovuto per ciascuno dei periodi oggetto di compensazione. Entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni gli acquirenti provvedono al versamento delle somme che sono nella propria disponibilità relativamente alle due campagne oggetto della compensazione di cui al comma 1, trattenute ai sensi della legge 468/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del prelievo dovuto dal singolo conferente, e ne danno immediata comunicazione all'AIMA. L'acquirente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n.5/98, provvede a recuperare il prelievo eventualmente residuo, per i periodi 1995/96 e 1996/97, sui conferimenti delle campagne 1998/1999 e 2000/2001, versandolo in dieci rate semestrali, non gravate da interessi, con scadenza a partire dal 30 giugno 1999, previa presentazione da parte del produttore di idonea garanzia fidejussoria.

16. Qualora non sia possibile attuare, in tutto od in parte, detto recupero da parte dell'acquirente l'AIMA procede, a carico di ciascun produttore, all'iscrizione a ruolo del debito residuo, secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria. In caso di iscrizione a ruolo le somme sono gravate da interessi legali e spese di riscossione. Qualora il produttore abbia variato acquirente rispetto alle due campagne oggetto della compensazione di cui ai commi precedenti, ha facoltà di richiedere che il prelievo sia trattenuto sui corrispettivi dei propri conferimenti, dall'acquirente cui fornisce il latte nell'attualità, evitando in questo modo l'iscrizione a ruolo.

**1. 72.** Malentacchi.

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: ricevimento della comunicazione, aggiungere le seguenti: al produttore.*

**1. 74.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: in caso di mancata richiesta di rateizzazione, con le seguenti: nel caso di richiesta di pagamento in unica soluzione.*

*Conseguentemente, al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: Qualora il produttore, fino a: l'acquirente, con le seguenti: Gli importi che risultano a carico del produttore, a seguito della notifica della comunicazione di cui al comma 1 sono versati dallo stesso produttore, per tramite dell'acquirente, in dieci rate semestrali di pari importo. La prima rata è versata entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L'acquirente,*

**1. 73.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: sui versamenti e le con le seguenti: entro trenta giorni.*

**1. 75.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 15, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme eventualmente versate dagli acquirenti nell'apposita contabilità speciale per il periodo 1995-1996, sono restituite dall'AIMA alle medesime ditte acquirenti, comprensive degli interessi legali maturati, nell'ambito dei previsti conguagli. A sua volta l'acquirente sarà tenuto a restituire ai produttori le somme versate in eccesso con i relativi interessi legali.*

**1. 143.** Volontè, Tassone.

*Al comma 15, sostituire il terzo periodo con il seguente: Almeno cinque giorni prima del termine suddetto i produttori devono corrispondere alle ditte acquirenti l'ammontare del prelievo dovuto non co-*

perto dalle somme trattenute dagli stessi acquirenti ovvero dalle apposite garanzie acquisite, per effetto delle restituzioni provvisorie effettuate ai sensi della legge n. 5 del 1998.

**1. 142.** Volontè, Tassone.

*Al comma 15, sopprimere il quarto periodo.*

**1. 76.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. Qualora il produttore, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di cui al comma 1, richieda con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'AIMA, alla Regione o Provincia autonoma e agli acquirenti interessati, il beneficio della rateizzazione, in venti rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, l'acquirente, entro i successivi 15 giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalla data delle singole trattenute. Il produttore deve offrire garanzia fidejussoria, a prima e semplice richiesta a favore dell'AIMA, per il totale importo di quanto dovuto alle scadenze previste, nonché deve successivamente corrispondere all'AIMA, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, entro la scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto. Entro dieci giorni dal versamento di ogni singola rata il produttore deve inviare copia della ricevuta all'AIMA e alla Regione o alla Provincia autonoma di appartenenza. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In difetto del versamento, su immediata segnalazione dell'AIMA la Regione o la Provincia auto-

noma effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo

**1. 141.** Volontè, Tassone.

*Al comma 16, sostituire le parole da: in dieci rate semestrali consecutive fino a versamento del prelievo con le seguenti: con le forme e i modi previsti dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche.*

**1. 131.** Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, con le seguenti: con le forme e i modi previsti dall'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche.*

**1. 98.** Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, con le seguenti: in venti rate semestrali consecutive di pari importo con i relativi interessi legali all'1 per cento.*

**1. 77.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: dieci rate con la seguente: quindici rate*

**1. 78.** Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

*Al comma 16, primo periodo: sostituire la parola: dieci rate, con la seguente: venti rate.*

**1. 79.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: semestrali con la seguente: annuali*

**1. 80.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: con i relativi, fino a: alle scadenze previste.*

**1. 81.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: con i relativi interessi legali.*

**1. 82.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: interessi legali con le seguenti: interessi all'1 per cento.*

**1. 83.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: ed offra idonea fino a: scadenze previste.*

**1. 85.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: ed offra idonea garanzia fideiussoria sino a: versamento del prelievo.*

**1. 86.** Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

*Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il produttore deve successivamente fino alla fine del comma.*

**1. 87.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza con le seguenti: entro la scadenza*

**1. 88.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 16 sopprimere il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo.*

**1. 89.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 16, terzo periodo, sopprimere le parole da: L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun fino al sesto periodo.*

**1. 132.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 16, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

**1. 90.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 16, sostituire il quinto ed il sesto periodo con i seguenti: In tal caso, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.*

**1. 92.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 16, sopprimere il quinto periodo.*

**1. 93.** Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

*16-bis. La richiesta all'acquirente del beneficio della rateizzazione non comporta*

da parte del produttore assunzione di responsabilità né il riconoscimento della fondatezza amministrativa e giuridica del prelievo supplementare.

- 1. 139.** Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Coloro che hanno provveduto a regolarizzare la propria multa al Ministero del tesoro hanno diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza e in ogni caso rimane salva la possibilità di chiedere la rateizzazione.

- 1. 94.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Limitatamente al periodo 1995/96 l'AIMA accerta se, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 1, vi siano produttori per i quali gli acquirenti, in applicazione delle operazioni di compensazione effettuate dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel mese di settembre 1996, abbiano indebitamente versato, nella contabilità speciale dello Stato, somme a titolo di prelievo supplementare. Nel termine previsto dal comma 1, l'AIMA comunica al Ministero del tesoro i nominativi dei produttori interessati e l'ammontare del prelievo indebitamente versato. Entro i successivi 30 giorni il Ministero del tesoro provvede a corrispondere a tutti i produttori gli importi, calcolati dall'AIMA, unitamente agli interessi legali maturati a partire dal giorno del versamento. Il prelievo eventualmente dovuto dai produttori per i periodi 1996/1997 e 1997/1998 è

versato dall'acquirente secondo le modalità previste dai commi 15, 16 e 18.

- 1. 95.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

*Sopprimere il comma 17.*

- \*1. 96.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

*Sopprimere il comma 17.*

- \*1. 97.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 17, sopprimere gli ultimi due periodi.*

- 1. 99.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Sopprimere il comma 18.*

- 1. 100.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 18, sopprimere gli ultimi due periodi.*

- 1. 101.** Vascon, Dozzo, Anghinoni.

*Sopprimere il comma 19.*

- 1. 102.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 19, dopo le parole: dall'acquirente aggiungere le seguenti: con le modalità previste dai commi 15 e 16*

- 1. 103.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 19, sostituire le parole: al comma 10 con le seguenti: ai commi 8 e 10.*

- 1. 104.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Sopprimere il comma 20.*

- 1. 105.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. Il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

**1. 106.** Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole:* Con effetto a decorrere dal periodo 1996-97.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 107.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 20, sostituire le parole:* 1996-97 con le seguenti: 1995-96.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 108.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 e successive modificazioni e delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole del 17 febbraio 1998 affluiscono alla riserva nazionale per essere riassegnate ai produttori che hanno subito le riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita.

**1. 109.** Malentacchi.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da:* e sono ripartite tra le regioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* e sono riassegnate dall'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo con validità immediata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge a titolo gratuito, in via prioritaria e nei limiti del quantitativo ridotto, ai produttori titolari di quota B ancora in produzione, nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Gli eventuali quantitativi eccedenti sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata nei due periodi precedenti per essere riassegnati secondo criteri di priorità stabiliti dalle stesse. Gli eventuali quantitativi eccedenti confluiscono nella riserva nazionale.

**1. 110.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire la parole da:* tra le regioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* prioritariamente ai produttori che hanno avuto la quota B tagliata ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46.

**1. 111.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da:* tra le regioni e le province autonome *fino a:* dalla legge n. 5 del 1998 *con le seguenti:* sono distribuite tra i produttori a carico dei quali è stato posto il pagamento del prelievo supplementare, a seguito della compensazione di cui al comma 10, in relazione all'entità media del prelievo medesimo, per i periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98.

**1. 112.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 21, primo periodo, dopo le parole:* tra le regioni e le province autonome, *aggiungere le seguenti:* sul cui territorio operino produttori non compensati, o parzialmente compensati, dalle compensazioni di cui al comma 10.

**1. 113.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Al comma 21, primo periodo, dopo le parole:* tra le regioni e le provincie autonome, *aggiungere le seguenti:* sul cui territorio operino produttori a carico dei quali sia stato imposto il pagamento del prelievo supplementare, a seguito delle compensazioni di cui al comma 10.

**1. 114.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da:* ai fini, *fino a:* n. 5 del 1998 *con le seguenti:* in ragione dell'originaria provenienza. Qualora tali quote non vengano riassegnate dalle regioni e provincie autonome competenti entro 60 giorni esse riaffluiscono alla riserva nazionale

**1. 151.** Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da:* ai fini, *fino a:* accertati, *con le seguenti:* in relazione alla produzione media regionale commercializzata, accertata per i periodi 1995-1996 e 1997-1998.

**1. 115.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:* ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione o provincia autonoma *accertati con le seguenti:* alla produzione media regionale commercializzata accertata.

*Conseguentemente al medesimo periodo sostituire la parola:* prioritariamente *con la seguente:* anche.

**1. 140.** Volontè, Tassone.

*Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole:* ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998.

**1. 117.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole da:* per essere riassegnate secondo criteri, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, provvedono a riassegnare le suddette quote secondo criteri da esse determinati sulla base dei rispettivi programmi di politica agraria.

**1. 116.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 118.** Vascon, Dozzo, Anghinoni.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

*21-bis.* I produttori che nei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari non potranno beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21.

**1. 119.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

*Al comma 21-bis, sostituire le parole:* nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999, *con le seguenti:* nel corso dei periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999.

**1. 120.** Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

*Sopprimere il comma 22.*

**1. 122.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. In sede di applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese coo-

perative che utilizzano o trasformano latte bovino, non possono, in alcun caso, essere intese come acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, è soppresso.

**1. 01.** Vascon, Anghinoni, Dozzo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1993, n. 569, è soppresso.

**1. 02.** Anghinoni, Vascon, Dozzo.